

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO PRIMO: Denominazione e simbolo, sede , durata e oggetto sociale

Art. 1 – Denominazione e simbolo

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Gruppo Teatrale Caorlotto APS" di seguito detto "Associazione", caratterizzata dal seguente simbolo:



L'Associazione si riserva l'utilizzo del nome e del relativo marchio. Nessuno dei soci può utilizzarli per scopi personali.

L'Associazione, riconosciuta dall'Ente preposto, è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in: 30021 Caorle (VE) Strada Nuova n. 1. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'Associazione "GRUPPO TEATRALE CAORLOTTO" è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione è libera, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

d) L'attività dell'Associazione è finalizzata a realizzare e promuovere la cultura teatrale attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche quali rassegne, spettacoli, incontri,

corsi teatrali (con particolare attenzione all'utilizzo e la valorizzazione del dialetto veneto), concorsi, conferenze, convegni e dibattiti, esposizioni, fiere, proiezioni, scambi artistici nazionali ed internazionali, ecc.;

i) Collaborazione con Enti Pubblici e soggetti Privati, finalizzata all'organizzazione di eventi culturali quali: rassegne teatrali, rassegne di lettura, collaborazioni con altre Associazioni che perseguono i medesimi scopi sociali di volontariato.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi a Federazioni Nazionali quali F.I.T.A, U.I.L.T. e similari, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

- L'Associazione mette a disposizione di tutti i soci la propria sede quale luogo d'incontro allo scopo di favorire la conoscenza reciproca e la socializzazione attraverso le attività teatrali e ricreative;
- può produrre ed adattare liberamente testi teatrali nuovi e non;
- può dotarsi di sito internet dove promuovere l'Associazione e divulgare materiale inerente il teatro;
- può organizzare attività turistiche (viaggi, gite e soggiorni) legate al tema del teatro;

TITOLO SECONDO: SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- Tutti gli iscritti nel Registro della Compagnia.
- Possono diventare nuovi soci, tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
- Possono diventare soci tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta verbale a qualsiasi socio dell'Associazione.
- L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Per tanto Il socio, latore della richiesta, informerà il Consiglio Direttivo (Organo Amministrativo), che può deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. Condizione imprescindibile: accettazione in toto del presente STATUTO e gli eventuali regolamenti interni.
- Accettata la richiesta, il neo socio potrà ottenere l'iscrizione nel Registro della compagnia a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Dopo l'accettazione,

il neo socio dovrà comunicare i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente.

- L'Associazione detiene i dati sensibili dei soci, garantendo la RISERVATEZZA.
- L'iscrizione è libera; valevole a tempo indeterminato e non onerosa (vedi verbale Assemblea 07/10/95 allegato al Registro della Compagnia), pertanto **L'Associazione non gestisce contabilità di gestione di quote associative.**
- L'Associazione si fa carico del tesseramento annuale dei soci alla F. I. T. A. o a qualsiasi altra Federazione Nazionale che l'Associazione decida di aderire.
- Il Registro della Compagnia sarà aggiornato dal Presidente o dal Segretario e conservato presso la Sede Sociale.
- Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.
- Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
- Gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno il diritto:

di frequentare la sede sociale per gli scopi della vita istituzionale ed associativa;

di partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione stessa;

di partecipare alle Assemblee dei Soci;

di votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel Registro degli associati (*);

- di candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione (*);
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- richiedere agli Organi Direttivi, qualunque informazione connessa allo stato della Associazione;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione verbale al Presidente.
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

Tutti i soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati e tutte le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, onorandone il buon nome senza gettare discredito sui suoi componenti;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

diritto alla riservatezza:

- comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati personali riportati nel Registro della Compagnia;
- ogni socio ha il diritto di comunicare in modo verbale, con il Presidente, per qualsiasi argomento che riguarda la vita associativa, che, al fine di evitare incomprensioni, terrà in giusta considerazione la riservatezza della comunicazione stessa, o se autorizzato, farsi portavoce presso l'Assemblea.

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- Per dimissioni volontarie dandone comunicazione verbale al Presidente, il quale per nome e per conto dell'Associazione chiederà al socio dimissionario, di concedere un lasso di tempo sufficiente alla sua sostituzione, rispettando in ogni caso la volontà del socio stesso.
- Per decesso o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Per espulsione o radiazione (Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile), quando un socio non osservi lo Statuto, i Regolamenti Interni o le Deliberazioni degli organi sociali o mantenga un contegno tale da danneggiare l'Associazione. La decisione, in questo caso, è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci, dopo che il Socio sia stato contestato verbalmente.
- La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione e dell'eventuale liquidità, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e collaboratori

L'associazione si avvale esclusivamente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione prende in considerazione la possibilità di assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, nel caso questa possibilità dovesse verificarsi, provvederà a stipulare contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

TITOLO TERZO – ORGANI SOCIALI

Art. 8 - organi sociali

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

Art. 9 – Assemblea dei soci

- L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È formata da tutti gli aderenti all'Associazione regolarmente iscritti nel Registro della Compagnia, ed è presieduta dal Presidente.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico annuale.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno da due terzi del Consiglio Direttivo ed è convocata, preferibilmente, mediante SMS contenente: il luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima. Tale convocazione, con l'Ordine del Giorno, sarà consegnata in formato cartaceo all'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti, e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo);
- approva i rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, dell'anno precedente, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, o sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati (utilizzo da parte del socio della propria auto per raggiungere località dove effettuare rappresentazioni teatrali, spostamenti per la gestione di rassegne, spostamenti per prove, spostamenti per corsi teatrali/trucco/illuminotecnica, spostamenti per acquisti di beni per l'attività istituzionale);
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea "straordinaria":

- delibera le modifiche allo statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- **Questa Associazione non iscrive soci minorenni.**
- Il socio che non potrà essere presente all'Assemblea, sarà tenuto a fornire giustificazione al Presidente, che avrà cura di farla mettere a verbale, e potrà esercitare il diritto ad essere rappresentato tramite delega scritta, da un altro socio. Ogni socio potrà presentare solamente una delega.

ART. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un segretario incaricato di verbalizzare la stessa, verifica inoltre la regolarità della sua convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in apposito registro a cura del segretario o, in mancanza dal Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Ogni decisione dell'Assemblea dei soci viene presa tramite votazione che, in base all'importanza dell'argomento in oggetto può essere:

- per alzata di mano - Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato;
- per appello nominale - Viene registrato a verbale il voto di ciascun socio;

- con voto segreto - Questo tipo di votazione viene usato solamente quando l'oggetto riguarda delle persone. In questo caso, il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

ART. 13 – Organo di amministrazione

In Assemblea ordinaria dei soci si raccolgono le candidature per l'elezione del Consiglio Direttivo (si applica l'art. 2382 del codice civile). Il neo eletto Consiglio Direttivo, sarà l'organo preposto ad amministrare L'Associazione. Esso dovrà essere composto da 5 consiglieri eletti.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche se non al completo, purché siano presenti almeno 3 componenti su 5 di esso e le decisioni sono prese a maggioranza.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Alla prima riunione il Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno (a maggioranza di voti): il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 14 – Presidente e Vice Presidente

Al Presidente, spetterà la presidenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e assumerà anche l'incarico di **Tesoriere**.

- Rappresenta l'Associazione di fronte ai Terzi in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative ed è inoltre il titolare dei dati personali dell'Associazione;
- Dirige ed organizza l'Associazione per raggiungere gli scopi sociali;
- Gestisce le pubbliche relazioni dell'Associazione;
- Stipula rapporti di collaborazione con soci, terzi, Enti Pubblici e/o soggetti privati;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, vigilando sul regolare svolgimento delle riunioni;
- Convalida, con la sua firma, i verbali, i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, e firma tutti gli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- Nel ruolo di Tesoriere, amministra il patrimonio, cura la contabilità dell'Associazione in collaborazione col Segretario, provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, provvederà alla conservazione delle proprietà dell'Associazione;
- **Il Vice Presidente**, qualora il caso si renda necessario, dovrà assolvere alle funzioni del Presidente.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro della Compagnia degli associati e dei volontari;
- È responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- Predispone gli schemi della rendicontazione da sottoporre in primis al Consiglio Direttivo poi all'Assemblea per l'approvazione;
- Provvede ad aggiornare e custodisce i libri contabili e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- Provvede al pagamento dell'IVA, delle tasse e redige la documentazione fiscale;

ART. 16 - Consiglio Direttivo: sostituzione dei membri e durata in carica

I membri del Consiglio Direttivo (massimo due) possono essere sostituiti prima della scadenza naturale del loro mandato nei seguenti casi:

- Quando volontariamente c'è la rinuncia alla carica, oppure nel caso di dimissioni dall'Associazione;
- Decesso del consigliere;
- Qualora l'Assemblea dei Soci, riunita in convocazione straordinaria, su proposta della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, voti a favore della rimozione di uno o due membri del Consiglio stesso per sfiducia nei confronti della persona.
- All'individuo/i rimosso/i subentrerà il primo e il secondo dei non eletti alle ultime elezioni, per il tempo residuo del Consiglio in carica. Nel caso in cui non ve ne fossero, il Consiglio Direttivo rimane formato da quattro/tre componenti fino alla naturale scadenza del mandato, e il Presidente, nel caso di votazione esercita il diritto di doppio voto.

Il Consiglio Direttivo risulta altresì "forzatamente" decaduto nei seguenti casi:

- Dimissioni o sfiducia del Presidente;
- Dimissioni o rimozione, di un numero di membri del Consiglio tale che il numero dei Consiglieri originariamente eletti risulti inferiore ai 3/5.

In questi casi, il Consiglio decaduto resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Consiglio Direttivo: compiti, convocazione riunioni e delibere, gratuità e durata delle cariche

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- decidere l'acquisto di beni finalizzati all'attività istituzionale;

Convocazione riunioni e delibere:

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo

ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno 3/5 dei membri. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo tenendo conto della disponibilità dei suoi componenti, mediante avviso telefonico o con SMS contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche del convocante, possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri e le decisioni prese vengano messe a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 3/5 dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese mediante votazione per alzata di mano e a maggioranza semplice (o relativa) dei membri presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, che esercita il diritto del doppio voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Gratuità e durata delle cariche:

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno la durata di quattro anni.

Tutti i consiglieri dimissionari possono ricandidarsi alle elezioni successive, e per un numero illimitato di mandati, ed essere rieletti a ricoprire le cariche istituzionali.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

ART. 18 - Sostentamento

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 73, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal D.Lgs n. 344 del 12/12/2003 nonché dal successivo capo III° del medesimo DPR 917/1986. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività di carattere commerciale a meno che non venga svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale. Gli eventuali introiti derivanti da tali attività dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli obiettivi istituzionali della Associazione stessa.

TITOLO QUARTO – RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 19 – Patrimonio, risorse economiche dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Costituiscono il Patrimonio dell'Associazione:

- ogni bene mobile ed immobile che diverrà, a qualsiasi titolo, di proprietà dell'Associazione;
- proventi delle attività istituzionali;
- contributi degli Enti Pubblici e Privati;
- gli introiti di eventuali manifestazioni e di raccolte pubbliche;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- introiti derivanti dalla vendita di beni e servizi che l'Associazione dovesse produrre o acquistare nell'ambito della propria attività istituzionale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali - fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso;

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente; in caso di impossibilità di esercizio del Presidente, lo stesso può delegare il suo Vice ad agire per suo conto anche con la propria firma.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente. Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. Durante l'Assemblea per l'approvazione, ogni socio potrà entrare in possesso della documentazione, in formato cartaceo, con l'obbligo di non divulgazione.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili di gestione, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione intende svolgere nel corso dell'anno successivo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

Come descritto nell'Art. 5 al punto 7: L'iscrizione è libera, valevole a tempo indeterminato e non onerosa (vedi verbale Assemblea 07/10/95 allegato al Registro della Compagnia), pertanto L'Associazione non gestisce contabilità di gestione di quote associative.

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo può redigere e sottoporre per l'approvazione all'Assemblea i regolamenti interni, che rimangono validi a tempo indeterminato comunque fino quando non siano modificati o soppressi dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

La durata dell'Associazione è illimitata ed esiste fintanto che sarà composta da un minimo di 7 soci, come descritto nell'Art. 5; In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il Patrimonio e le eventuali eccedenze attive risultanti dopo il pagamento delle passività è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza].

Art. 30 – Entrata in vigore

In data 02/12/2019 l'Assemblea straordinaria dell'Associazione approva il presente statuto, che sostituirà il precedente, a partire dalla data della registrazione dell'Ufficio del Registro, qui sotto apportata.

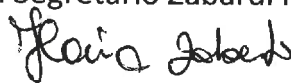
ART. 31 - Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Il Presidente Gusso Narciso



Il Segretario Zabardi Ilaria



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGRUARO
Atto Registrato il -3 DIC. 2019
al N° 1259 Serie 3
Pagati €. EURO



IL FUNZIONARIO (*)
Giada Merri
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare





26

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno due del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove (02.12.2019), presso la sede del Gruppo Teatrale Caorlotto, via Strada Nuova n. 1 in Caorle, si è riunita l'Assemblea straordinaria del Gruppo Teatrale Caorlotto. Sono presenti alle ore 21,15 in seconda convocazione i seguenti soci: Gusso Narciso, Fabris Paola, Bergantin Meri, Leggio Barbara, Doretto Giacomo, Zabardi Ilaria, Zòccarato Valerio, Gusso Manuela, Battiston Luigino, Battiston Rebecca, Battiston Gianni, Battiston Giorgio, Zottis Giorgio, Ongaro Steve, Gusso Claudio, Gusso Tommaso e Badon Gloria.

Assenti giustificati: Dorigo Sandro che non ha rilasciato delega ad alcun socio.

Presiede l'Assemblea Straordinaria il Presidente Gusso Narciso, il quale nomina Zabardi Ilaria segretaria verbalizzante.

Unico punto all'Ordine del Giorno: presentazione delle modifiche allo Statuto vigente (vidimato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Venezia, Ufficio Territoriale di Portogruaro, il 29 novembre 2016), per adeguamenti Statutari imposti dal: "Codice del Terzo Settore" D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/2018. Dopo la presentazione delle modifiche, comparando lo Statuto in vigore a quello neo redatto, accertando che nulla può essere messo in discussione, in quanto le indicazioni delle modifiche sono state apportate sulla base delle indicazioni ricevute da F.I.T.A. Veneto e dalla Regione Veneto, l'Assemblea prende atto e delega il Presidente Gusso Narciso alla presentazione All'Ufficio delle Entrate dello Statuto modificato per la sua registrazione.

La Segretaria verbalizzante Zabardi Ilaria

Il Presidente dell'Assemblea Gusso Narciso

